

Legge regionale 26 novembre 2024, n. 36

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, N. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative.

(BURC n. 245 del 26 novembre 2024)

(Il Governo, con delibera C.d.M. del 23 gennaio 2025, ha impugnato l'articolo 14, commi 1 e 2 della presente legge).

Art. 1

(Modifiche dell'articolo 20 della [l.r. 29/2002](#))

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della [legge regionale 7 agosto 2002, n. 29](#) (Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale relative al Settore Sanità), è inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di garantire il graduale passaggio alla gestione ordinaria delle aziende sanitarie sciolte ai sensi dell'articolo 146 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per il quinquennio successivo alla cessazione del commissariamento, può essere nominato un Commissario straordinario scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171](#) (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della [legge 7 agosto 2015, n. 124](#), in materia di dirigenza sanitaria), fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza."

Art. 2

(Modifiche dell'articolo 14-bis della [l.r. 24/2008](#))

1. Nel comma 1 dell'articolo 14-bis della [legge regionale 18 luglio 2008, n. 24](#) (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private), le parole: "marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2024".

Art. 3

(Modifiche della [l.r. 8/2010](#))

1. L'articolo 33 della [legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della [legge regionale n. 8/2002](#)) è abrogato.

Art. 4

(Modifiche e integrazioni dell'articolo 39 della [l.r. 47/2011](#))

1. Nell'articolo 39 della [legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47](#) – Calabria (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di

finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della [legge regionale n. 8/2002](#)) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I soggetti attuatori degli interventi, afferenti al programma di cui alla [legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36](#) (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e degli interventi di cui al punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, che hanno raggiunto, entro il 31 dicembre 2024, uno stato di avanzamento lavori del trentacinque per cento, calcolato secondo le modalità previste, devono prestare adeguata garanzia (atto ipotecario, polizza fideiussoria, garanzie di cui all'articolo 4, comma 13, della [legge regionale 7 luglio 2022, n. 25](#) (Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso) solo alla richiesta di nuova erogazione. La Regione, in assenza di adeguata garanzia, provvede all'erogazione delle ulteriori somme solo al completamento dell'intervento finanziato.";
- b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Gli alloggi non soggetti a contributo regionale, così come previsto dalla rimodulazione contemplata all'articolo 1 della [legge regionale n. 42 del 2023](#), non concorrono ai fini del calcolo dell'avanzamento lavori e, di conseguenza, sono svincolati dalla data di termine di fine lavori prevista per gli alloggi finanziati."

Art. 5

(Modifiche dell'articolo 7 della [l.r. 24/2013](#))

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della [legge regionale 16 maggio 2013, n. 24](#) (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità) è inserito il seguente:
"4-bis. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale provvede, inoltre, all'acquisizione a qualsiasi titolo di immobili di enti pubblici o di privati, per finalità di edilizia residenziale pubblica, nonché per la realizzazione di interventi sperimentali di housing sociale, rivolti a categorie svantaggiate, anche in coordinamento con soggetti del terzo settore."

Art. 6

(Modifica dell'art. 16 della [l.r. 9/2018](#))

1. Nel comma 13 dell'articolo 16 della [legge regionale 26 aprile 2018, n. 9](#) (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Non rientrano nei casi previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, per gli esercizi già esistenti alla data del 3 maggio 2018 le ipotesi di subingresso nell'attività, di variazioni della titolarità dell'esercizio, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale."

Art. 7

(Modifiche dell'articolo 8 della [l.r. 32/2021](#))

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della [legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32](#) (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo

della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero”) è così modificato: nel primo periodo la parola: “regionale” è sostituita dalla seguente: “nazionale” e le parole: “qualora la professionalità richiesta non sia reperibile presso gli enti suindicati” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto della spesa complessivamente prevista per le aziende del servizio sanitario regionale”.

Art. 8

(Modifiche della [l.r. 10/2022](#))

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 18-bis della [legge regionale 20 aprile 2022, n. 10](#) (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente) è aggiunto il seguente:
“3-bis. A seguito del subentro di So.Ri.Cal. S.p.A. nelle funzioni inerenti al servizio idrico integrato già esercitate dal CORAP, il personale dipendente a tempo indeterminato del CORAP connesso alle predette funzioni è trasferito alla società So.Ri.Cal. S.p.A., mantenendo il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale.”.

Art. 9

(Modifiche degli articoli 15 e 17 della [l.r. 22/2023](#))

1. La [legge regionale 24 maggio 2023, n. 22](#) (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità) è così modificata:
 - a) al comma 1 dell’articolo 15, le parole “sulla base di un elenco di almeno quattro nominativi, indicati dalla comunità del parco, dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di aree protette e biodiversità e di” sono sostituite dalle seguenti:
“tra soggetti dotati di comprovata esperienza e competenze pluriennali nella”;
 - b) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 17, le parole “del presidente del parco e i” sono sostituite dalla seguente: “dei”.

Art. 10

(Integrazioni della [l.r. 62/2023](#))

1. Nel comma 2-bis dell’articolo 1 della [legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62](#) (Norme in materia di spending review), dopo la parola: “ARPACAL” sono inserite le seguenti: “, della società Ferrovie della Calabria S.r.l. e di ATERP”.
2. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 1 della [l.r. 62/2023](#) è inserito il seguente: “2ter. In riferimento all’Organismo pagatore ARCEA continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’articolo 12, comma 1-ter, della [legge regionale 8 luglio 2002, n. 24](#) (Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare. (Disegno di legge collegato alla Legge Finanziaria regionale 2002).

Art. 11

(Norme in materia di accreditamento e accordi contrattuali con le strutture sanitarie)

1. Con decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del sistema sanitario regionale è disposto l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle disposizioni di cui all'articolo 8-quater, comma 7 e all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis del [decreto legislativo n. 502 del 1992](#) (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della [legge 23 ottobre 1992, n. 421](#)), nel rispetto del termine fissato dal Decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 (Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie), per come prorogato dal Decreto del Ministero della Salute del 26 settembre 2023 e, da ultimo dall'articolo 4, comma 7-bis del [decreto legge 30 dicembre 2023 n. 215](#) (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito con modificazioni dalla [legge 23 febbraio 2024, n. 18](#) (Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215](#), recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi).

Art. 12

(Interventi urgenti a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2024 nel comprensorio di Lamezia Terme)

1. Al fine di garantire la ricostruzione del ponte della SP 167/3 sul Fiume Cottola e il ripristino della viabilità nella zona, è autorizzata nel bilancio 2025/2027 la spesa complessiva di 4.000.000,00 euro. La copertura finanziaria dell'intervento di cui sopra è da imputare sulle somme di cui alla specifica Scheda Intervento n. FSCRI_RI_1565 "Opere per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti di competenza delle province" di cui all'allegato A1 dell'Accordo di Coesione – FSC 21_27, sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Calabria il 16 febbraio 2024 e di cui è stata disposta l'assegnazione delle risorse FSC 2021-2027 con Delibera CIPESS n. 17/2024 del 23 aprile 2024.

Art. 13

(Interpretazione autentica dell'articolo 1 della [l.r. 34/2024](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della [legge regionale 22 ottobre 2024, n. 34](#) (Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti e aziende del servizio sanitario regionale), l'espressione "graduatorie approvate nell'anno 2022" si interpreta nel senso che si riferisce a tutte le graduatorie vigenti con scadenza prevista nell'anno 2024.

Art. 14

(Interventi in materia di salvaguardia ambientale)

1. È vietata la realizzazione nei parchi nazionali e regionali di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse, con sede ricadente nel territorio calabrese, con potenza eccedente 10MWatt termici.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti di potenza eccedente i 10MWatt termici, di cui al comma 1, sono tenuti a ridurre la potenza, uniformandola alla presente disposizione, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.

Art. 15

(Modifiche dell'articolo 3 della [l.r. 6/2024](#))

1. Il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 162, 163 e 164, della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), il PAI esplicita il contributo di cura e le attività del caregiver familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari e i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire, nei limiti delle risorse nazionali disponibili, al fine di permettere al beneficiario del PAI di affrontare al meglio possibili difficoltà o urgenze e di ricevere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per sé medesimo e per il caregiver. I Comuni capofila degli Ambiti territoriali sociali - di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), per come richiamata dall'articolo 9 della [legge regionale 26 novembre 2003, n. 23](#) (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria) - preposti alla pianificazione dei servizi socioassistenziali, istituiscono l'elenco dei caregiver familiari".

Art. 16

(Modifiche dell'articolo 16 della [l.r. 9/2023](#))

1. Nella lettera b-bis) del comma 2 dell'articolo 16 della [legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9](#) (Disciplina del Sistema di protezione civile della Regione Calabria) dopo la parola: "Comuni" sono inserite le seguenti: ", dalle Province e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria".

Art. 17

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.